

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Grasso e altri firmatari

## Articolato in materia di voto di scambio

### — CAPO I —

#### **Art. 4**

*(Modifica dell'art. 416-ter del codice penale – Scambio elettorale politico-mafioso)*

L'articolo 416-ter è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».